

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 43/C N. 44/C (2002-2003)

Riunioni del

12 maggio 2003

16 maggio 2003

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 43/C - RIUNIONE DEL 12 MAGGIO 2003

1 - APPELLO DELL'A.S. CICALESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAC 3/CICALESE DEL 9.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 88 del 24.3.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 88 del 24-25 marzo 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, decidendo in secondo grado sul reclamo proposto dalla U.S. Mac 3 in merito alla mancata presentazione alla gara del 9.2.2003 della A.S. Cicalese per asserita causa di forza maggiore, accoglieva il reclamo rilevando che dagli atti del procedimento e dalle stesse dichiarazioni dell'arbitro non emergeva in modo certo che l'impedimento fosse assoluto. Infliggeva alla A.S. Cicalese, di conseguenza, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2-0.

Avverso tale decisione proponeva appello la A.S. Cicalese che, nel ribadire come l'impossibilità di raggiungere il luogo di svolgimento della gara fosse assoluto, chiedeva l'annullamento della decisione impugnata.

Alla seduta del 12 maggio 2003, assenti rappresentanti dell'appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'impugnazione della A.S. Cicalese, benché proposto nel rispetto dei termini procedurali, non è ammissibile.

A norma dell'art. 55, punto 2, delle N.O.I.F. la valutazione in ordine alla sussistenza o meno della causa di forza maggiore compete, infatti, al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda ed ultima istanza. Ne discende l'inammissibilità dell'appello a questa Commissione, chiamata a pronunciarsi in terza (e non consentita) istanza.

Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 55 n. 2 N.O.I.F., l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Cicalese di Cicala (Catanzaro) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DELLA PRO VALDIANO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI 1ª CATEGORIA CON ASSEGNAZIONE AL CAMPIONATO DI 2ª CATEGORIA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2003/2004, DELL'AMMENDA DI € 258,00 E DELL'INIBIZIONE FINO AL 16.5.2003 AL SIG. DI BRIZZI VALENTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 78 del 27.3.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 78 del 27 marzo 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, decidendo sul reclamo proposto dalla Polisportiva Pro Valdiano in merito ai fatti verificatisi in occasione della gara Pro Valdiano/Real Pollese del 16.2.2003, rigettava il reclamo e, confermando la decisione del Giudice Sportivo, sanciva l'esclusione della Società dal campionato di 1ª Categoria con assegnazione al campionato di 2ª Categoria per la stagione sportiva 2003/2004.

Avverso tale decisione proponeva appello la Pol. Pro Valdiano che eccepiva preliminarmente la nullità del procedimento innanzi alla Commissione Disciplinare per violazione del disposto di cui all'art. 32 punto 6 C.G.S.. Evidenziava, nel merito, come la stessa Commissione non avesse esaminato circostanze poste alla sua attenzione e comunque avesse

confermato l'applicazione al caso in esame di sanzione prevista dall'art. 13 C.G.S. invece che valutarlo alla luce dell'art. 11 dello stesso Codice; articolo che prende espressamente in esame la commissione di fatti violenti e la relativa responsabilità delle società.

Alla seduta del 12 maggio 2003, presenti un Dirigente della società ed il legale della stessa - il quale ultimo ribadiva gli argomenti contenuti nell'atto di impugnazione - il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello della Pol. Pro Valdiano, che prende le mosse dalla (presunta) erronea applicazione di norme federali e dalla omessa motivazione su punti rilevanti della controversia e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1 lettere b) e c), C.G.S., è ammissibile ma non può essere accolto.

Prendendo spunto dalla questione procedimentale, non è seriamente contestabile, come sostenuto dalla società appellante, che l'art. 32, comma 6, del C.G.S. riconosca ai ricorrenti ed alle controparti del procedimento di seconda istanza il diritto di prendere visione dei documenti ufficiali, ivi compresi gli eventuali supplementi di rapporto. Bisogna rilevare, tuttavia, che i supplementi cui fa riferimento la norma in esame sono quelli eventualmente acquisiti non nel corso dello stesso giudizio di seconda istanza, ma del giudizio di prima istanza. Visione e nuove difese che sono in ogni caso garantite in sede di giudizio di terza istanza.

Prova della fondatezza della tesi appena esposta risiede nella previsione di cui all'art. 33, comma 2, C.G.S., laddove nel giudizio innanzi a questa Commissione è riconosciuto alle parti il diritto di copia dei (soli) documenti ufficiali, ma non anche dei nuovi atti eventualmente acquisiti nel corso del giudizio.

Alla luce dei rilievi appena svolti l'eccezione proposta dalla Pol. Pro Valdiano non può essere accolta, dunque, visto che il supplemento di rapporto di cui la società lamenta la mancata visione non è atto facente parte del giudizio innanzi al Giudice Sportivo, ma è stato sollecitato all'arbitro della gara, Sig. P. Cangiano, nel corso del giudizio di seconda istanza.

Venendo al merito dell'appello, non è del tutto condivisibile l'assunto della Polisportiva secondo cui la Commissione Disciplinare non si è pronunciata su tutti i punti sottoposti al suo esame, dal momento che la Commissione, pur soffermandosi specificamente su alcuni soltanto e non su tutti i punti, ha offerto una valutazione complessiva dei fatti all'origine del procedimento, dando conto in maniera indiretta, ma non per questo meno valida, della sussistenza dei fatti all'origine del processo, della loro gravità e delle relative responsabilità. Che sono gli aspetti di maggior rilievo sui quali la società appellante ha richiamato l'attenzione di questa Commissione. Pur rispondendo al vero, dunque, che a carico della Pol. Pro Valdiano non risultano precedenti; che a protestare a fine gara sia stato un numero non particolarmente elevato di sostenitori; che la dirigenza della società si è adoperata per evitare il verificarsi di incidenti, certo è che i fatti di cui si sono resi responsabili i sostenitori della Pol. Pro Valdiano (nei confronti dell'arbitro e, come ammesso in definitiva dalla stessa appellante, del commissario di campo) rivestono caratteristiche di eccezionale gravità, certamente meritevoli di sanzione delle più severe. Basta riflettere alla situazione di pericolo determinata dalla condotta dei sostenitori, tutt'altro che "tenue", come sostenuto dalla società appellante; all'inseguimento ed all'aggressione dell'arbitro, al termine della gara, da parte di sostenitore riconosciuto come uno dei facinorosi entrati in scena nell'immediatezza della gara stessa; al fatto che detta ultima aggressione è avvenuta in un'area di servizio ubicata a ben 70 chilometri circa di distanza e dunque alla carica di pericolosità che ostinazione come questa dimostra; non da ultimo, alle lesioni riportate dall'arbitro e dal commissario di campo, pur sempre troppe e troppo gravi per chi si è limitato a prender parte a quello che avrebbe dovuto essere un pacifico avvenimento sportivo.

Come detto in narrativa, la Pol. Pro Valdiano ha contestato l'applicazione al caso in esame di sanzione prevista dall'art. 13 C.G.S. invece che della sanzione pecuniaria spe-

cificamente prescritta dall'art. 11 dello stesso Codice per i fatti di violenza. Non è seriamente contestabile che la norma invocata dalla società appellante prende in esame la *"responsabilità delle società per fatti violenti"*, ma è ugualmente incontestabile, come già sostenuto dalla Commissione Disciplinare, che l'eccezionale gravità dei fatti rende applicabile l'art. 13 del C.G.S., atteso che *"certamente la società Pro Valdiano per mano dei propri sostenitori si è resa responsabile della violazione... delle norme federali e di ogni altra disposizione"...*

Osservato da ultimo che la già rilevata eccezionale gravità dei fatti giustifica ampiamente la sanzione inflitta, l'appello proposto va respinto.

La tassa reclamo, per effetto della soccombenza, va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pro Valdiano Calcio di Silla (Salerno) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DELLA POL. VALGUARNERA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 30.6.2003, DELL'AMMENDA DI € 775,00 E DELLE INIBIZIONI FINO AL 31.12.2004 INFLITTE AI SIGG.RI GULINA GAETANO, PROFETA SALVATORE E CULTRARO SALVATORE E FINO AL 31.10.2003 AL SIG. LITTERI DOMENICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 47 del 3.4.2003)

La Pol. Valguarnera ha proposto, ritualmente, reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul Com. Uff. n. 47 del 2 aprile 2003, riguardante la gara Valguarnera/Barrese del 23.2.2003.

La ricorrente chiede: 1) "Scagionare i dirigenti responsabili dell'ordine pubblico, annullando la squalifica o in subordine, rideterminarla in modo congruo" (i dirigenti Gulina Gaetano e Profeta Salvatore sono stati squalificati sino al 31.12.2004, dalla Commissione Disciplinare; la stessa Commissione ha confermato la squalifica, inflitta ai dirigenti Cultraro Salvatore e Litteri Domenico, dal Giudice Sportivo, fino al 31.12.2004, il primo e fino al 31.10.2003, il secondo); 2) Rideterminare, in modo congruo, la squalifica del campo" (inflitta fino al 30.6.2003); 3) "Rideterminare l'ammenda (di 775 euro).

La tesi difensiva di fondo è che la Commissione Disciplinare ha affermato che "dagli atti ufficiali di gara non si evincono i singoli atti loro (ai dirigenti) attribuiti e la relativa individuazione soggettiva" e che, di conseguenza, le sanzioni devono essere ridotte".

Per completezza, va aggiunto che la ricorrente dichiara che "non vuole sottrarsi alla responsabilità oggettiva, per i fatti accaduti".

Il motivo della richiesta della riduzione della squalifica del campo e dell'ammenda è costituito dall'essersi i dirigenti della società prodigati "a che la situazione non degenerasse" e dalle "lievi conseguenze subite dall'arbitro" che ha potuto lasciare lo stadio, alla guida della propria macchina.

Rileva il Collegio che l'appello è infondato e non può essere accolto.

Non può essere condivisa l'argomentazione difensiva, concernente "la mancanza della relativa individuazione soggettiva" dei dirigenti della Polisportiva Valguarnera", in quanto l'arbitro (v. allegato al referto della gara) ha precisato di avere riconosciuto, con certezza, i quattro dirigenti incolpati come "i quattro addetti al servizio d'ordine sostitutivo", precedentemente, identificati e che portavano "il tesserino della società esposto sul giubbino".

Lo stesso arbitro, ha, poi, ulteriormente, identificato i quattro dirigenti, specificando, nella nota del 25.2.2003, anche le loro singole condotte (il Cutraro lo aveva colpito, per primo, con uno schiaffo alla guancia destra; il Profeta e il Gulina lo avevano colpito con due pugni alla nuca, provocandogli perdita dell'equilibrio e il Litteri lo aveva stratonato, con forza, all'altezza della casacca).

La sanzione dell'inibizione per Gulina, Profeta e Cultraro (per tutti, con scadenza al 31.12.2004) è adeguata all'estrema gravità dei loro predetti comportamenti, consistiti in una vera e propria aggressione, in gruppo, nei confronti del direttore di gara, aggravata dall'aver aperto gli sportelli che danno accesso al campo di gioco, così, consentendo, ad un numeroso gruppo di spettatori (circa trenta) di venire a contatto con il predetto direttore di gara, circondandolo e spingendolo, verso il muro perimetrale, dove veniva colpito, "ripetutamente, in diverse parti del corpo, con calci, pugni alla nuca, schiaffi, colpi di ombrelli e sputi, provocandogli forti dolori, giramenti di testa e mancamento".

A fronte di comportamenti, così gravi, nell'appello non si va oltre a riferimenti, sostanzialmente ininfluenti, al fatto che altri dirigenti della società si sono prodigati a non fare degenerare la situazione, mentre, in realtà, dall'allegato al referto arbitrale, emerge che solo l'accompagnatore Cannarozzo Giuseppe ha cercato, invano, di aiutare il direttore di gara.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per le lesioni subite dal direttore della gara, che, all'evidenza, non possono essere considerate "lievi", sulla base della documentazione sanitaria in atti.

Da quanto fin qui detto, emerge l'adeguatezza, anche, della durata della squalifica del campo fino al (ormai, decorso) 30.6.2003.

Il ricorso concernente il dirigente Litteri Domenico è inammissibile, ai sensi dell'art. 40 comma 7 d/d1 C.G.S..

Stessa sorte spetta al ricorso tendente alla riduzione dell'ammenda, che non rientra tra i casi previsti del predetto art. 40 C.G.S..

Deve essere incamerata la tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F., sull'appello come sopra proposto dalla Pol. Valguarnera di Valguarnera (Enna), così dispone:

- inammissibile, ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d/C.G.S., per la parte inerente la sanzione dell'ammenda inflitta alla società e la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Litteri Domenico;
- respinto nel resto;
- dispone incamerarsi la relativa tassa.

4 - APPELLO DEL CALCIATORE GOLLES ANDREA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO D'AUTORITÀ, PER INATTIVITÀ, AI SENSI DELL'ART. 109 N.O.I.F. DALLA U.S. MANZANESE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 23/D del 27.2.2003)

La Commissione Tesseramenti, in data 27.2.2003, dichiarava inammissibile il reclamo del calciatore Golles Andrea, tendente ad ottenere lo svincolo dalla U.S. Manzanese, non essendosi verificato nessuno dei casi di cui all'art. 106 N.O.I.F. e non avendo, comunque, il predetto, inviato la sua richiesta a mezzo raccomandata, alla società e copia della stessa (con allegata la ricevuta della raccomandata) al Comitato Regionale competente, come disposto dall'art. 109 comma 2 N.O.I.F..

Il calciatore ha proposto appello, non affrontando nessuno dei condivisibili argomenti posti alla base della decisione della Commissione Tesseramenti.

Ne consegue che l'appello va rigettato.

La tassa reclamo deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Golles Andrea e dispone incamerarsi la relativa tassa.

5 - APPELLO DEL N.A.S. LAZIO CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 INFLITTA AI CALCIATORI FRANZOI DAVERSON E MUSTI ALESSIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 337 del 18.4.2003)

Con ricorso alla C.A.F. la N.A.S. Lazio Calcio a Cinque ha proposto appello avverso la decisione, pubblicata con C.U. n. 337 del 18 aprile 2003 con la quale la Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque aveva confermato la sanzione della squalifica fino al 30.6.2003 inflitta dal Giudice Sportivo, ai calciatori Musti Alessio e Franzoi Daverson per avere gli stessi, nel corso del secondo tempo (rispettivamente al 10 m. e 12 s., ed al 19 m. e 31 s.) della gara di Finale di Coppa Italia 2003 N.A.S. Lazio Calcio a Cinque/Prato Calcio a Cinque dell'1.4.2003, *“durante un'azione d'attacco condotta dalla squadra avversaria nella quale l'arbitro rilevava una concreta occasione di realizzare una rete, posizionatosi all'esterno del terreno di gioco lanciava sullo stesso un pallone col chiaro intento di indurre l'arbitro ad interrompere il gioco. Per reiterate ingiurie rivolte nel corso del secondo tempo al cronometrista ufficiale”*.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Con l'unico motivo di gravame, la società appellante censura la decisione della Commissione Disciplinare per insufficiente motivazione ed omesso esame di circostanze decisive.

Rileva la Difesa della N.A.S. Lazio Calcio a Cinque che la Commissione Disciplinare *“nulla... riferisce sulla invocata circostanza avanzata dalla N.A.S. Lazio quale elemento probatorio determinante ai fini della esclusione di qualsiasi tipo di responsabilità a carico del calciatore Musti”*, in merito alla impossibilità da parte dell'arbitro n. 2 sig. Buluggiu - unico ufficiale di gara ad avere individuato il Musti quale autore del lancio del pallone in campo - di accorgersi contemporaneamente, minuto 10 secondi 12, del comportamento del Musti e delle proteste irregolari del dirigente della N.A.S. Lazio Sig. Marini, allontanato dal campo.

Chiede, pertanto, la revoca della squalifica inflitta al calciatore Alessio Musti fino al 30.6.2003.

La deduzione è priva di pregio logico e giuridico.

In linea di principio, infatti, nulla impedisce che si percepiscano contemporaneamente comportamenti di più soggetti, senza che ciò esiga il “dono dell'ubiquità”, come ironicamente, ma impropriamente, deduce la Difesa della società appellante.

Nel caso di specie, poi, come emerge dal rapporto dell'arbitro Sig. Toscano, al minuto 10 e secondi 12 del secondo tempo, il gioco era stato interrotto: pertanto, tutto ciò che è accaduto dal momento dell'interruzione alla ripresa del gioco, è stato correttamente riferito “al minuto 10 e secondi 12 del secondo tempo”.

La deduzione della società appellante è comunque inidonea a scalfire la fede privilegiata di cui godono i rapporti degli ufficiali di gara ex art. 31, lett. a1) C.G.S..

Rileva inoltre la Difesa della società appellante che *“...anche su altro motivo a discarico, per entrambi i calciatori, la C.D. cade in un grave indiscutibile errore di valutazione, riconoscendo pregio alla impostazione difensiva della ricorrente, senza però provvedere di conseguenza, perlomeno con la riduzione delle sanzioni a carico dei calciatori”*.

Deduce in proposito che *“Il G.S. aveva motivato la gravità dei provvedimenti a carico dei due calciatori laziali perché il presunto lancio del pallone aveva interrotto ‘una concreta occasione di realizzare una rete’ per la squadra del Prato, in superiorità numerica in fase di attacco”*; che la N.A.S. Lazio aveva obiettato che nel calcio a cinque la semplice superiorità numerica, per le dimensioni del campo ed il conseguente facile recupero della posizione difensiva, non può determinare una *“concreta occasione da rete”*; che *“la C.D., nelle proprie motivazioni al punto 5 accoglie integralmente le doglianze”* della N.A.S. Lazio, *“affermando letteralmente che ‘trattasi di azione d'attacco’ e non ‘concreta occasione di realizzare una rete’, ma inopinatamente non ha modificato né attenuato la misura delle sanzioni a carico dei calciatori”*.

Anche questa censura, infondata sia in fatto che in diritto, va disattesa.

Va in proposito preliminarmente rilevato che la Commissione Disciplinare non *“accoglie”* affatto, tanto meno *“integralmente”*, la tesi sostenuta dalla Difesa della N.A.S. Lazio

Calcio a Cinque in merito alla impossibilità di configurare nel Calcio a Cinque, in ipotesi di azione di attacco in superiorità numerica, "concrete occasioni da rete".

La Commissione Disciplinare, con motivazione esente da vizi logici e giuridici e pertanto non sindacabile in questa sede, ha ritenuto congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo ai calciatori Alessio Musti e Daverson Franzoi, in riferimento anche soltanto al loro comportamento sleale ed antisportivo, consistente nell'aver lanciato in campo un pallone per interrompere "un'azione d'attacco" della squadra ospite, e ciò, evidentemente, anche prescindendo dalla ricorrenza, nella fattispecie, di una "concreta possibilità di segnare una rete" pure individuata come tale dal rapporto dell'arbitro Baluggiu.

Va poi rilevato che il Giudice Sportivo ha inflitto ai due calciatori la sanzione della squalifica fino al 30.6.2003 anche in riferimento alle "reiterate ingiurie rivolte nel corso del secondo tempo al cronometrista ufficiale".

Tale comportamento, gravemente scorretto ed ingiurioso, emergente a carico dei due calciatori dalla lettura "incrociata" dei rapporti degli arbitri, del cronometrista e del Commissario di Campo, incontestabile anche in riferimento alla fede privilegiata di cui godono gli atti degli ufficiali di gara ex art. 31, lett. a1) C.G.S., costituisce ulteriore conferma della assoluta congruità della sanzione.

Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato e la tassa versata va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal N.A.S. Lazio Calcio a Cinque di Roma e dispone incamerarsi la relativa tassa.

6 - APPELLO DELL'A.S. PATERNÒ CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PESCARA/PATERNÒ DEL 19.4.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 248/C del 9.5.2003)

Con esposto al Presidente della Lega Professionisti Serie C in data 2.5.2003 la società Paternò Calcio denunciava la presunta irregolarità della posizione del calciatore del Pescara Calcio Giuseppe Antonaccio nella gara di Campionato di Serie C1 Pescara/Paternò del 19 aprile precedente. Faceva presente che l'Antonaccio, squalificato per una gara effettiva a seguito di doppia ammonizione nella gara di campionato di Serie C1 Sassari Torres/Pescara del 30 marzo (Com. Uff. n. 213 del 1.4.2003), non aveva partecipato alla successiva gara dello stesso Campionato di Serie C1 Taranto/Pescara del 13 aprile, ma era stato utilizzato nella gara Pescara/Bari del Campionato Primavera disputata il giorno precedente (12 aprile), di talché, a norma dell'art. 17 comma 13 del C.G.S., la squalifica non poteva ritenersi scontata.

Invitava il Presidente della Lega, pertanto, a deferire il calciatore Antonaccio e la società Pescara per l'irrogazione a quest'ultima della sanzione sportiva della perdita della gara Pescara/Paternò.

Condividendo le ragioni espostegli, il Presidente della Lega Professionisti Serie C con nota del 3.5.2003 deferiva alla Commissione Disciplinare presso la stessa Lega la società Pescara per irregolarità della posizione del calciatore Antonaccio nella gara di Campionato di Serie C1 Pescara/Paternò del 19 aprile.

All'esito del relativo procedimento la Commissione Disciplinare con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 248/C del 9.5.2003 giudicava infondata la tesi della società Paternò e, prosciolti sia il Pescara Calcio che l'Antonaccio, statuiva la regolarità della gara dal 19 aprile. Rilevava in adesione alla tesi difensiva prospettata dalla soc. Pescara, la insuperabilità del disposto dell'articolo 17, comma 3, del C.G.S. secondo cui "il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento". Considerato, dunque che l'Antonaccio non aveva preso parte alla gara di Campionato di Serie C1 Taranto/Pescara del 13 aprile, concludeva che il calciatore

aveva regolarmente scontato la squalifica inflittagli e che era del tutto irrilevante ai fini della sua presunta irregolarità la partecipazione il giorno 12 precedente alla gara di Campionato Primavera Pescara/Bari. Tale partecipazione non si era concretizzata, peraltro, nella stessa "giornata" della gara di campionato, ma nella "giornata" precedente, laddove il termine in questione in nessun altro modo doveva essere inteso se non in quello di singolo "giorno" della settimana. Anche per quest'altro motivo, dunque, la posizione dell'Antonaccio, che aveva disputato una gara in giorno diverso dal Campionato di Serie C1, non poteva che essere considerata regolare.

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare proponeva appello la società Paternò che, nel richiamarsi ad altro caso analogo recentemente deciso da questa Commissione, ribadiva come il criterio "temporale" di cui al comma 13 dell'art. 17 del C.G.S. dovesse prevalere su ogni altra norma regolamentare in tema di esecuzione delle sanzioni (su quello della separazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, in particolare) e come il vocabolo "giornata" usato dal legislatore federale dovesse connotare, per genesi ed evoluzione storica delle norme in materia, non i singoli giorni della settimana, ma il turno di calendario; turno che non opera distinzione alcuna fra domenica e gli altri giorni della settimana (sabato, ma anche venerdì e lunedì) nei quali di recente si articola l'organizzazione dei vari campionati.

La società Paternò chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata venisse inflitta alla società Pescara Calcio la punizione sportiva della perdita della gara Pescara/Paternò del 19.4.2003 con il punteggio di 0-2.

All'udienza del 12 maggio 2003 il legale della società appellante ribadiva le proprie tesi mentre il legale del Pescara eccepeva l'inammissibilità del reclamo proposto dalla società Paternò sulla base del fatto che il giudizio sulla posizione irregolare del proprio tesserato Antonaccio nella gara Pescara/Paternò non era stato instaurato davanti al Giudice Sportivo su reclamo della parte interessata, come previsto dall'articolo 24 comma 8, del C.G.S., ma su deferimento alla Commissione Disciplinare, come previsto dall'articolo 25 dello stesso Codice. La società Paternò, che non aveva provveduto a proporre reclamo e che non era stata parte processuale nel procedimento instauratosi per iniziativa altrui, non era soggetto legittimato, dunque, a proporre impugnazione, laddove l'unico ad esserlo era il Presidente Federale.

Eccepeva sotto altro profilo, ancora, che in assenza di appello con riguardo alla posizione dell'Antonaccio la decisione della Commissione Disciplinare nei suoi confronti era divenuta definitiva e che l'impossibilità concettuale e giuridica di ritenere irregolare la sua posizione ai fini della (eventuale) responsabilità della società, laddove era stata definitivamente ritenuta regolare, rendeva inammissibile l'appello.

Nel merito ribadiva gli argomenti fatti valere dalla Commissione Disciplinare nella decisione impugnata di cui chiedeva, conseguentemente, la conferma.

Le due eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dal Pescara vanno respinte.

È fuor di discussione, quanto alla prima, che la società Paternò, che ha partecipato alla gara con il Pescara, della posizione del cui calciatore Antonaccio si discute, è titolare di un interesse diretto riguardo alla decisione degli Organi disciplinari sulla posizione dei calciatori (e dell'Antonaccio in particolare) che hanno preso parte alla gara stessa, se non altro per gli effetti dovuti all'eventuale irregolarità della posizione di taluno dei calciatori ed alla conseguente sanzione della perdita della gara a carico del Pescara. È innegabile, altresì, che tale interesse sostanziale sussiste tanto nel caso di procedimento instaurato su reclamo di parte ex art. 24 del C.G.S. che nel caso di procedimento sorto a seguito di deferimento degli Organi federali ex art. 25 dello stesso Codice. Ne discende che in applicazione del principio di cui all'art. 29 del C.G.S., secondo cui *"Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le Società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo"*

stesso” (comma 1) la società Paternò, che si ritiene lesa dalla decisione della Commissione Disciplinare (che non ha ritenuto irregolare la posizione dell’Antonaccio nella gara con il Pescara del 19.4.2003 ed ha un interesse diretto ad ottenere una decisione in senso contrario), è legittimata alla proposizione dell’appello.

E ciò anche se non è stata parte nel relativo procedimento di primo grado.

Analogamente da respingere è l’ulteriore eccezione fatta valere in via preliminare dal Pescara. Occorre rilevare, infatti, che il deferimento da parte del Presidente della Lega Professionisti Serie C è intervenuto nei soli confronti del Pescara e non anche del calciatore e che dunque nei confronti di quest’ultimo non si è formato giudicato alcuno. Non vi è rischio di contrasto tra giudicati, di conseguenza, dal momento che quanto statuito (non del tutto correttamente) dalla Commissione Disciplinare nei confronti dell’Antonaccio è, in assenza di deferimento, meramente pleonastico, tale da non poter dar luogo a giudicato di alcun genere.

Venendo al merito, osserva questa Commissione che le disposizioni contenute nei commi 3 e 13 dell’articolo 17 del C.G.S. devono essere interpretate unitariamente, avuto riguardo alle specifiche finalità rispettivamente perseguite da ciascuna di esse nel sistema di esecuzione delle sanzioni. Non vi è dubbio che il comma 3 attiene alle modalità di esecuzione della squalifica per una o più giornate di gara ed ha la funzione di individuare in quale squadra debba essere scontata la squalifica. In altri termini, viene introdotto il principio che la squalifica non può essere scontata in squadra diversa da quella nella quale il calciatore militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento. Il comma 13 stabilisce gli effetti del provvedimento di squalifica ed il contenuto afflittivo della stessa, stabilendo il divieto, imposto al calciatore squalificato, di svolgere *“qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale per il periodo della squalifica”*. Il testuale richiamo ad una *“qualsiasi attività sportiva”* lascia intendere che il divieto di giocare non è limitato alla partecipazione del calciatore alle gare della squadra per cui militava quando si verificò la violazione, ma si estende alla partecipazione a qualsiasi altra gara (ufficiale) di qualsiasi altra squadra della stessa società.

Alla luce delle considerazioni appena fatte non può essere condivisa, dunque, la tesi della Commissione Disciplinare, dal momento che la partecipazione a gara di campionato diverso da quello della squadra in cui è maturata la squalifica non può in alcun caso tradursi in elusione del divieto (completamente alla regola fissata dal comma 3 dell’art. 17 del C.G.S.) di svolgere *qualsiasi attività sportiva* in ogni ambito federale.

La decisione della Commissione Disciplinare non può essere condivisa neppure con riguardo al differente profilo del *“periodo”* nel quale è preclusa al tesserato ogni attività agonistica; periodo individuato dal comma 13 dell’art. 17 del C.G.S. nelle *“giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra indicata al comma 3”*. Le argomentazioni svolte in proposito dalla società appellante sono molto puntuali e muovendo dalla genesi della norma da un lato e dalla ratio che ne costituisce il supporto logico-sistematico dall’altro, giunge a conclusioni che non possono non essere condivise, come emerge dall’analisi della evoluzione normativa.

Infatti nelle Carte Federali del 1983/84 compare per la prima volta la precisazione che la squalifica impedisce al tesserato lo svolgimento di attività sportiva in ogni ambito della FIGC *“per il periodo di incidenza”* (art. 14 lett. “i” comma 2 del Regolamento di Disciplina all’epoca vigente).

Nel Regolamento di Disciplina del 1985/86 lo stesso art. 14 introduce un’ulteriore specificazione del *“periodo di incidenza”*, che viene fatto coincidere nelle squalifiche per una o più giornate di gara, con *“le giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra precisata al comma c) del presente articolo”* e cioè *“la squadra per la quale (il calciatore) giocava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”*.

Questa previsione rimane inalterata nelle successive stesure delle carte federali fino all’attuale art. 17 comma 13 del C.G.S..

La successione di queste norme dimostra l'intenzione del legislatore federale di specificare in maniera sempre più puntuale l'ambito sanzionatorio della norma, fino ad individuare il concetto di "giornata" che si identifica in tutti i "giorni" in cui si articola il turno calcistico.

La ratio di questa norma è quella di impedire, durante il predetto lasso temporale, che il calciatore svolga qualunque attività agonistica, in tal modo raggiungendo l'effetto afflittivo voluto.

Detta interpretazione trova conferma anche dal confronto tra la norma richiamata e la corrispondente "Disciplina Sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica" di cui al Titolo VIII del C.G.S..

L'art. 41 comma 1 C.G.S., stabilisce, infatti, che *"...il calciatore non può partecipare, in altre squadre della stessa società, a gare ufficiali nel giorno in cui deve scontare la squalifica, ma può essere impiegato nelle gare delle altre squadre della società che si svolgono in giorni diversi"*.

È evidente pertanto che il Legislatore Federale ha inteso differenziare il concetto di "giornata" da quello di "giorno", a seconda della diversa fattispecie concretamente disciplinata.

I rilievi appena svolti rendono evidente, in definitiva, che il divieto di cui all'art. 17, comma 13, del C.G.S. non è quindi limitato alla partecipazione del calciatore alle gare della squadra per cui militava quando si verificò la violazione, ma si estende anche alla partecipazione a gare ufficiali di altre squadre della stessa società, non nel giorno, ma nella stessa giornata di calendario in cui si deve scontare la squalifica.

Applicando il suddetto principio al caso in esame, si deve affermare che l'Antonaccio, avendo partecipato alla gara del Campionato Primavera Pescara/Bari nella stessa giornata in cui si disputava la gara di Campionato di Serie C1 Taranto/Pescara, non ha rispettato la prescrizione in cui si esplicano gli effetti sanzionatori della squalifica e conseguentemente non l'ha scontata. Ne discende l'accoglimento dell'appello e che, in riforma della decisione della Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, la società Pescara Calcio va condannata alla sanzione sportiva della perdita della gara Pescara/Paternò del 19.4.2003 con il punteggio di 0-2.

Per effetto dell'accoglimento dell'appello la tassa reclamo va restituita alla società Paternò.

Per questi motivi, la Commissione d'Appello Federale, v. l'art. 31, punto 1, C.G.S., in accoglimento dell'appello proposto dalla società Paternò Calcio avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C di cui Com. Uff. n. 248/C del 9.5.2003 annulla detta decisione e per l'effetto infligge al Calcio Pescara la sanzione della perdita della gara Pescara/Paternò del 19.4.2003 con il punteggio di 0-2.

Rimette gli atti al Giudice Sportivo per quanto di sua competenza.

Dispone restituirsi alla società Paternò Calcio la tassa reclamo.

7 - APPELLO DELL'A.C. PAVIA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO, A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L'U.S. ALESSANDRIA CALCIO, IN RELAZIONE AL MANCATO TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI NORDI OMAR E RAMON TIZIANO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 19/D - Riunione del 22.1.2003)

Il 14.10.2002 l'A.C. Pavia Calcio s.r.l. presentava alla Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C. un ricorso nei confronti della U.S. Alessandria Calcio s.r.l. per sentirla condannare al pagamento dell'importo capitale di euro 51.645,69 quale corrispettivo per la cessione dei diritti sportivi per le prestazioni del calciatore Omar Nordi, nonché al pagamento di euro 18.075,99 quale corrispettivo per la cessione dei diritti sportivi per le prestazioni del calciatore Tiziano Ramon.

Tale richiesta era motivata dal fatto che entrambi i relativi contratti, divenuti esecutivi ex art. 3 dell'accordo collettivo elaborato dall'Associazione Italiana Calciatori e sottoscritto dalla F.I.G.C., d'intesa con le Leghe, confermati con le comunicazioni in data 2.8.2000 e 20.9.2000 (che indicava i corrispettivi spettanti al Pavia e dovuti dall'Alessandria per i trasferimenti dei due calciatori sopraccitati) non erano stati onorati dalla società Alessandria.

Successivamente quindi la Lega, con comunicazioni datate 20.9.2002, ma inviate via fax il 2.10.2002, indirizzate all'Alessandria e per conoscenza al Pavia e ai calciatori, dichiarava "l'annullamento delle pratiche di tesseramento a causa dello splafonamento del budget", inibendo in tal modo all'Alessandria di schierare in gare ufficiali i calciatori trasferiti dal Pavia, a partire dal 2.10.2002.

La Commissione Vertenze Economiche, con decisione notificata il 13.2.2003 alla A.C. Pavia s.r.l., riteneva il reclamo inammissibile perché non sottoscritto dall'interessato, bensì da uno dei legali ai quali, con atto separato, è stata conferita dal Presidente della A.C. Pavia una generica delega a rappresentare e difendere la Società "in tutti i procedimenti avanti agli organi della Lega Naz. Profess. di Serie C, della F.I.G.C. e del Coni di cui presente procedimento".

In sintesi tale delega, proprio in quanto generica e materialmente avulsa dal corpo del reclamo non poteva essere interpretata nemmeno come procura speciale, specificatamente conferita per la redazione e presentazione del reclamo stesso.

Presentava appello a questa Commissione l'A.C. Pavia s.r.l. sostenendo come:

- la trasmissione degli atti effettuata dal legale che segue la pratica in forza di delega rilasciata dal tesserato sia a questo riconducibile, anche alla luce del dettato di cui all'art. 29.5 C.G.S., che recita come la trasmissione degli atti sia effettuata "a cura degli interessati" e non personalmente;
- la delega, pur rilasciata con foglio separato, era materialmente congiunta al reclamo, in quanto "pinzato" e collezionato con lo stesso;
- la delega, anche se generica ma fisicamente unita ad un atto, risulta valida ed ammissibile, restando il requisito della specialità assorbito dal contesto documentale unitario;
- il richiamo al "presente procedimento", contenuto nel mandato a margine del ricorso, è sufficiente per attribuire al ricorrente la volontà di promuovere il giudizio.

Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione della C.V.E., riconoscere valida ed efficace la delega rilasciata dall'A.C. Pavia s.r.l. in calce al ricorso, con conseguente rinvio degli atti alla medesima C.V.E. per l'esame nel merito.

L'U.S. Alessandria Calcio presentava a sua volta una memoria di controdeduzione, chiedendo la conferma della decisione della C.V.E., risultando la delega a suo tempo rilasciata dall'Amm.re dell'A.C. Pavia ai propri difensori insanabilmente nulla ed inesistente.

L'appello così come presentato dall'A.C. Pavia s.r.l. è infondato e va pertanto respinto.

Agli atti risulta che il reclamo non è sottoscritto (né è stato presentato) dalla parte interessata, bensì da uno dei legali ai quali, con atto separato, è stata conferita dal Presidente dell'A.C. Pavia una generica delega a rappresentare e difendere la società "in tutti i procedimenti avanti agli organi della Lega Nazionale Professionisti di Serie C, della Federazione Italiana Giuoco Calcio e del CONI di cui al presente procedimento".

Orbene, non può non concordarsi con quanto già evidenziato dalla C.V.E., allorquando viene sottolineato come la delega agli atti generica e materialmente avulsa dal corpo del reclamo e quindi non può essere interpretata nemmeno come procura speciale specificatamente conferita per la redazione e presentazione del reclamo stesso.

Sul punto poi la giurisprudenza della Commissione d'Appello Federale è sempre stata puntuale, precisa, ferma, a tal punto da non ritenere soddisfatto il requisito della presentazione personale del reclamo di cui al combinato disposto dagli art. 46.2 e 29 C.G.S..

Giurisprudenza peraltro consolidata e pacifica per cui "va dichiarato inammissibile il reclamo del tesserato non redatto e sottoscritto da lui, ma da un procuratore legale, cui

ha conferito mandato "ad lites" mediante delega a margine dell'atto contenente la dichiarazione di impugnativa. Né può considerarsi come valida sottoscrizione, ai fini che ne concernono, la firma del tesserato apposta in calce alla delega, essendo questa finalizzata esclusivamente al conferimento della procura e non potendo univocamente interpretarsi come manifestazione di volontà diretta a fare proprio il contenuto del mezzo di impugnazione proposto, dato che per poter formulare una simile ipotesi occorrerebbe la prova volta a vincere la presunzione del rilascio della procura in tempo antecedente e non successivo alla redazione della dichiarazione di impugnazione".

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Pavia di Pavia ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

8 - APPELLO DELL'A.C. PAVIA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L'U.S. ALESSANDRIA IN RELAZIONE AL MANCATO TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI OMAR NORDI E TIZIANO RAMON (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 24/D - Riunione del 13.3.2003)

Il 14.10.2002 l'A.C. Pavia Calcio s.r.l. presentava alla Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C. un ricorso nei confronti della U.S. Alessandria Calcio s.r.l. per sentirla condannare al pagamento dell'importo capitale di euro 51.645,69 quale corrispettivo per la cessione dei diritti sportivi per le prestazioni del calciatore Omar Nordi, nonché al pagamento di euro 18.075,99 quale corrispettivo per la cessione dei diritti sportivi per le prestazioni del calciatore Tiziano Ramon.

Tale richiesta era motivata dal fatto che entrambi i relativi contratti, divenuti esecutivi ex art. 3 dell'accordo collettivo elaborato dall'Associazione Italiana Calciatori e sottoscritto dalla F.I.G.C., d'intesa con le Leghe, confermati con le comunicazioni in data 2.8.2000 e 20.9.2000 (che indicava i corrispettivi spettanti al Pavia e dovuti dall'Alessandria per i trasferimenti dei due calciatori sopracitati) non erano stati onorati dalla società Alessandria.

Successivamente quindi la Lega, con comunicazioni datate 20.9.2002, ma inviate via fax il 2.10.2002, indirizzate all'Alessandria e per conoscenza al Pavia e ai calciatori, dichiarava "l'annullamento delle pratiche di tesseramento a causa dello splafonamento del budget", inibendo in tal modo all'Alessandria di schierare in gare ufficiali i calciatori trasferiti dal Pavia, a partire dal 2.10.2002.

La Commissione Vertenze Economiche, con decisione notificata il 13.2.2003 alla A.C. Pavia s.r.l., riteneva il reclamo inammissibile perché non sottoscritto dall'interessato, bensì da uno dei legali ai quali, con atto separato, è stata conferita dal Presidente della A.C. Pavia una generica delega a rappresentare e difendere la Società "in tutti i procedimenti avanti agli organi della Lega Naz. Profess. di Serie C, della F.I.G.C. e del Coni di cui presente procedimento".

In sintesi tale delega, proprio in quanto generica e materialmente avulsa dal corpo del reclamo non poteva essere interpretata nemmeno come procura speciale, specificatamente conferita per la redazione e presentazione del reclamo medesimo.

Il 18 febbraio 2003 il Pavia, considerato che il precedente ricorso del 14.10.2002, in quanto dichiarato inammissibile era da considerarsi inesistente, e quindi al di fuori dell'ipotesi normativa di irregolarità processuale prevista dall'art. 29.9 C.G.S., presentava nuovo ricorso alla Commissione Vertenze Economiche, con le stesse motivazioni e richieste di quello presentato il 14.10.2002.

La Commissione Vertenze Economiche, preso atto che la reclamante Pavia s.r.l., pur ritualmente e formalmente sollecitata dalla Segreteria della Commissione con telex del 24.4.2003, non aveva provveduto al versamento della prescritta tassa, ai sensi degli art. 46 comma 2 e art. 29 commi 8 e 9 C.G.S., dichiarava inammissibile il reclamo.

Ricorreva il Pavia avanti alla Commissione d'Appello Federale sostenendo che il 7 marzo 2003 il Pavia ebbe a pagare la tassa richiesta mediante assegno circolare per la somma di euro 207,00, inviato alla F.I.G.C. e solo per errore materiale intestato alla C.A.F. e non alla Commissione Vertenze Economiche, anche perché la causale dell'assegno riportava la dicitura "per il ricorso decisione vertenze economiche"; e comunque invocando il dettato di cui all'art. 29.8 C.G.S..

Chiedeva pertanto la dichiarazione che il versamento della tassa di euro 207,00 pagata dal Pavia con assegno del 7.3.2003 era relativo al procedimento avviato con il reclamo avanti la Commissione Vertenze Economiche del 18.2.2003; nonché la dichiarazione di insussistenza della inammissibilità affermata dalla C.V.E. nella decisione n. 32/2003 (Com. Uff. 24/D del 13.3.2003), con conseguente rinvio per l'esame del merito alla stessa C.V.E..

L'appello così come proposto è fondato e va accolto.

L'art. 29.8 C.G.S. stabilisce che "i reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa".

Nel caso di mancato invio della tassa, l'Organo di Giustizia Sportiva cui è stato proposto il reclamo fa regolarizzare il versamento e, nel caso in cui la reclamante sia una società, anche mediante addebito sul relativo conto.

Essendo la Commissione Vertenze Economiche un organo di Giustizia Sportiva ex art. 45 e 46 C.G.S., la stessa non avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso del Pavia per mancato versamento della tassa reclamo, ma richiedere al Pavia la regolarizzazione del versamento oppure addebitare la somma sul conto della società Pavia.

Ai sensi dell'art. 33.5 C.G.S., quindi, ritenuta insussistente l'inammissibilità dichiarata dalla C.V.E. sul ricorso depositato dal Pavia il 18.2.2003, va annullata la relativa decisione, con rinvio degli atti alla Commissione Vertenze Economiche, per l'esame del merito.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.C. Pavia di Pavia, così dispone:

- annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità;
- rimette gli atti alla Commissione Vertenze Economiche per l'esame di merito;
- ordina restituirsi la relativa tassa.

9 - APPELLO DELL'A.C. ISCHIA AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE FINO AL 16.2.2006 INFLITTE AI CALCIATORI BUONOCORE UMBERTO E PIRO SALVATORE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 80 del 3.4.2003)

L'A.C. Ischia ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al C.U. n. 80 del 3 aprile 2003 relativa alle squalifiche inflitte ai calciatori Buonocore Umberto e Piro Salvatore per fatti avvenuti nel corso della gara Barano/Ischia del 17.2.2003.

La reclamante si limita a lamentare l'eccessiva gravità delle sanzioni inflitte ai due suindicati calciatori (peraltro già ridimensionate dalla Commissione Disciplinare), senza addurre alcun motivo di diritto.

Si richiede, pertanto, un nuovo riesame dei fatti precluso in questa sede; il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Ischia di Ischia (Napoli) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 44/C - RIUNIONE DEL 16 MAGGIO 2003**

- 1 - APPELLO DELL'A.C. RODENGO SAIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 12 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO 2002/2003 E DELL'AMMENDA DI € 6.000,00 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 4 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Interregionale - Com. Uff. n. 155 del 6.5.2003)

- 2 - APPELLO DEL SIG. RAVELLI ADRIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 1 E ART. 1 COMMA 1 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Interregionale - Com. Uff. n. 155 del 6.5.2003)

- 3 - APPELLO DEL SIG. GAELI GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 7 E 1 COMMA 1 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Interregionale - Com. Uff. n. 155 del 6.5.2003)

- 4 - APPELLO DEL S. ANGELO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI QUATTRO DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO 2002/2003 E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 4 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Interregionale - Com. Uff. n. 155 del 6.5.2003)

Il Procuratore Federale, con atto del 17 aprile 2003, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Ravelli Adriano, direttore sportivo della Soc. A.C. Rodengo Saiano, Gaeli Gianluca, dirigente della Soc. Sant'Angelo Calcio s.r.l., Guercilena Alessandro, tesserato della Soc. Sant'Angelo Calcio s.r.l., Previtali Massimiliano, tesserato della Soc. Solbiatese Calcio, Chiari Stefano, dirigente della Soc. A.C. Palazzolo, la Società Rodengo Saiano, la Soc. Sant'Angelo Calcio s.r.l. e la Soc. A.C. Palazzolo, per rispondere: Ravelli Adriano della violazione dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per aver posto in essere atti diretti, in maniera non equivoca, ad alterare il risultato della gara S. Angelo/Rodengo Saiano del 16.3.2003; Gaeli Gianluca della violazione dell'art. 6, comma 7 e dell'art. 1, comma 1 C.G.S., per omessa denuncia del tentativo di illecito posto in essere dal Ravelli; Guercilena Alessandro della violazione dell'art. 6, comma 7 e dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per omessa denuncia del tentativo di illecito; Previtali Massimiliano della violazione dell'art. 6, comma 7, C.G.S. per omessa denuncia del tentativo di illecito; Chiari Stefano della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. per frasi brusche e ritorsive nei confronti della Soc. Sant'Angelo e della sua dirigenza; la Società Rodengo Saiano ai sensi dell'art. 6, comma 6, C.G.S. per responsabilità oggettiva nel tentativo di illecito e nella violazione ascritta al proprio tesserato, la Soc. Sant'Angelo Calcio ai sensi dell'art. 6, comma 4, C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato; la Soc. A.C. Palazzolo ai sensi dell'art. 6, comma 4, C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nell'atto di deferimento si precisava che, in base a quanto accertato dall'Ufficio Indagini, era risultato che:

- il giorno 15.3.2003 alle ore 21 il Sig. Gianluca Gaeli, dirigente del Sant'Angelo Calcio, aveva denunciato presso la Questura di Lodi il tentativo posto in essere dal Sig. Adriano Ravelli, direttore sportivo della Soc. Rodengo Saiano, di alterare il risultato della gara S. Angelo/Rodengo Saiano, del giorno successivo, mediante dazione di denaro;
- che nella immediatezza della gara era stato videoregistrato dalla DIGOS il colloquio conclusivo tra il Ravelli ed il Gaeli ed era stata sottoposta a sequestro penale una busta contenente € 9.000,00 consegnata spontaneamente dal magazziniere della Soc. Rodengo Sig. Pietro Franchi, al quale la busta era stata affidata in custodia dal Ravelli;
- che il Ravelli, previo contatto telefonico stabilito tramite il tesserato della Solbiatese Calcio Massimiliano Previtali, aveva incontrato il calciatore del Sant'Angelo Alessandro Guercilena il giorno stesso della gara di cui trattasi, nei pressi del casello autostradale di Capriate, per chiedergli se realmente non avrebbe giocato come promesso al Ravelli dal Gaeli, il quale "aveva chiesto soldi in cambio della sconfitta del S. Angelo";
- che Stefano Chiari, dirigente dell'A.C. Palazzolo, in data 19 marzo 2003 si era rivolto in termini bruschi al dirigente del Sant'Angelo, Sig. Enrico Baroni, addebitando alla Società ed al Gaeli di aver denunciato l'illecito.

Al termine del procedimento di primo grado, la Commissione Disciplinare irrogava la inibizione per cinque anni con proposta di radiazione al tesserato Adriano Ravelli per violazione degli artt. 6, comma 1, e 1, comma 1, C.G.S.; la inibizione per anni tre al tesserato Gianluca Gaeli per violazione degli artt. 6, comma 7 e 1, comma 1, C.G.S.; la sanzione della penalizzazione di punti dodici da scontarsi nel campionato 2002/2003 e dell'ammenda di 6.000 euro a carico della Società Rodengo Saiano per violazione dell'art. 6, comma 4 C.G.S.; la sanzione della penalizzazione di punti quattro da scontarsi nel campionato 2002/2003 e l'ammenda di 5.000 euro a carico della Società S. Angelo Calcio per violazione dell'art. 6, comma 4 C.G.S.; proscioglieva i tesserati Alessandro Guercilena, Massimiliano Previtali, Stefano Chiari e l'A.C. Palazzolo.

Contro la decisione della Commissione Disciplinare hanno proposto ricorso il Ravelli, la Soc. Rodengo Saiano, il Gaeli e la Soc. Sant'Angelo Calcio.

L'appello del Ravelli si articola in due motivi. Con il primo l'appellante eccepisce l'errata motivazione ed errata valutazione degli atti e documenti del procedimento, sostenendo che promotore del tentativo di illecito fu il Gaeli, come risulterebbe dai tabulati telefonici prodotti. Il Ravelli si sarebbe determinato a compiere il tentativo di illecito, con una sconsiderata azione estemporanea e personale decisa al momento, soltanto il giorno della gara alle ore 14. Con il secondo motivo il Ravelli eccepisce l'eccessività della sanzione, richiamando la propria attività ventennale del tutto incensurata e sottolineando che la condotta illecita, interrottasi alla soglia del tentativo, non ha in alcun modo falsato il regolare svolgimento della gara ed il risultato della stessa.

La Soc. Rodengo Saiano contesta l'applicazione nei propri confronti dell'art. 6 comma 4 C.G.S., rilevando che le società possono essere ritenute responsabili a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2 comma 3 C.G.S., solo nei casi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, mentre per l'ipotesi di illecito sportivo la responsabilità oggettiva non risulta normativamente contemplata e prevista.

In ogni caso, e quindi anche nell'ipotesi di applicabilità della responsabilità oggettiva, rileva di essere stata all'oscuro di tutto; che la condotta tenuta dal Ravelli risulta estranea alle incombenze affidategli; che il comportamento del tesserato è stato posto in essere al di fuori di ogni possibile sfera di vigilanza da parte della Società.

In conclusione, chiede in via principale il proprio proscioglimento e, in subordine, l'applicazione di una sanzione più lieve, sotto forma dell'ammenda o della penalizzazione in classifica di due punti.

Il Gaeli eccepisce l'errata interpretazione dei fatti da parte della Commissione Disciplinare, rilevando di non aver favorito i contatti, personali e telefonici, con il Ravelli, e di

aver collaborato con la Procura di Lodi proprio al fine di impedire la concretizzazione dell'illecito.

Sia il Gaeli che la Soc. Sant'Angelo Calcio rilevano poi l'ingiustificata individuazione dell'aggravante relativa alla qualifica rivestita dal Gaeli nell'ambito della società e lamentano l'eccessività delle sanzioni irrogate. Entrambi chiedono, in conclusione, l'annullamento della decisione impugnata o, in subordine, la riduzione delle sanzioni.

Il Procuratore Federale ha chiesto la reiezione di tutti gli appelli e la conferma della decisione impugnata.

La C.A.F., previa riunione dei ricorsi, tutti oggettivamente connessi, ritiene che la decisione della Commissione Disciplinare sia immune dalla censura sollevata dagli appellanti e meriti integrale conferma.

La responsabilità del Ravelli è assolutamente incontestabile, in quanto basata sulla registrazione video, di contenuto inequivocabile, effettuata dalla DIGOS all'interno dello stadio il giorno dell'incontro e sulla confessione dell'incolpato. La ricostruzione dei fatti, tendente ad attribuire al Gaeli l'iniziativa del tentativo di illecito, non è avvalorata da alcun elemento probatorio e rimane pertanto indimostrata. In ogni caso, se anche si dovesse accedere alla versione dei fatti fornita dal Ravelli, la responsabilità dell'incolpato, evidenziata in modo macroscopico dal tenore della conversazione svoltasi tra Ravelli e Gaeli alle ore 14 circa del giorno della gara sotto il controllo della DIGOS, non risulterebbe certamente sminuita. Neppure l'affermazione di essersi determinato solo all'ultimo momento al tentativo di accomodare il risultato della gara trova conferma negli elementi probatori acquisiti agli atti.

Tale versione non si concilia, infatti, con gli incontri avvenuti con il Gaeli al casello autostradale di Trezzo d'Adda alle ore 17 del 15 marzo e con il Guercilena alle ore 9,30 del 16 marzo, giorno della gara, al casello di Capriate. Gli incontri suddetti, per la loro concatenazione e successione cronologica, non trovano alcuna giustificazione se non come atto preparatorio, il primo, e come verifica, il secondo, dell'accordo illecito in fieri.

L'estemporaneità e non premeditazione della partecipazione all'illecito del Ravelli è infine smentita dalla circostanza che l'incolpato, appena entrato nel locale in cui il Gaeli lo stava attendendo, gli mostrò senza preamboli la busta contenente 9.000 euro, dichiarandosi subito dopo disponibile ad altri futuri "aggiustamenti" di risultati di gare.

Deve pertanto essere confermato il giudizio di gravità della condotta del Ravelli e di pericolosità della stessa per l'intero ordinamento calcistico, espresso dai primi giudici. Anche l'entità della sanzione irrogata al Ravelli, in presenza delle circostanze esattamente tenute in considerazione dalla Commissione Disciplinare, deve essere confermata.

Passando all'esame del ricorso della Soc. Rodengo Saiano, questa Commissione rileva che la responsabilità oggettiva delle società per l'operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati, rimane un cardine della disciplina sportiva anche nella regolamentazione del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, come chiaramente enunciato, in linea generale, dall'art. 2 n. 3 e, specificamente per l'ipotesi di illecito sportivo, dall'art. 6 n. 4 del suddetto codice.

Trattandosi di una forma di responsabilità che, per definizione, prescinde dalla dimostrazione di una specifica colpa, la Soc. Rodengo Saiano risponde dell'operato del proprio direttore sportivo pur non avendo avuto notizia o comunque consapevolezza della illecita condotta dallo stesso posta in essere.

La sanzione della penalizzazione in classifica è congrua, per i motivi indicati dai primi giudici, che questa Commissione condivide.

Né può trovare accoglimento la richiesta di contenimento della pena nella sola sanzione pecuniaria, attesa la tassatività del combinato disposto dall'art. 6 n. 4 e dall'art. 13 n. 1 lettera f) C.G.S..

Gli appelli del Gaeli e della Soc. Sant'Angelo Calcio, sostanzialmente fondati sul generico rilievo di una errata individuazione dell'aggravante relativa alla qualifica rivestita dal

Gaeli nell'ambito della Società, non hanno pregio, essendo del tutto logiche e conformi alle risultanze probatorie le argomentazioni espresse dai primi giudici nel motivare il loro convincimento. La responsabilità del Gaeli in ordine all'infrazione di ritardata denuncia addebitatagli è fuori discussione, essendo fondata, tra l'altro, proprio sulle dichiarazioni confessorie rese dall'incolpato, il quale ha ammesso di aver atteso sino al sabato per inoltrare la denuncia, pur avendo avuto sin dalla giornata del martedì la "intuizione" che il Ravelli gli stesse proponendo un accordo illecito per accomodare il risultato della gara Sant'Angelo/Rodengo Saiano.

L'entità delle sanzioni adottate dalla Commissione Disciplinare appare congrua ed adeguata alle infrazioni commesse e, pertanto, non suscettibile di riduzione alcuna.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall'A.C. Rodengo Saiano di Rodengo Saiano (Brescia), dal Sig. Ravelli Adriano, dal Sig. Gaeli Gianluca e dalla S. Angelo Calcio di Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), li respinge e dispone incamerarsi le relative tasse.

